

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

In Caltanissetta, addì 04 aprile 2022

tra

L' ANCE Caltanissetta aderente a Sicindustria Caltanissetta, rappresentata dai Sigg. :
Claudio Mingoia Presidente

e

La FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg. Nunzio Mangione e Francesco Mudaro

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Paolo D'Anca e Francesco Sodano

la FILLEA-CGIL rappresentata dal Sig. Francesco Cosca e Giuseppe Casserino

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili (Industria) vigente;
Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta stipulato in data 1 ottobre 2016 e s.m.i.;
Considerato che le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno presentato una piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta stipulato in data 1 ottobre 2016;
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro che sostituisce quello stipulato in data 1 ottobre 2016

PREMESSA

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro è integrativo del C.C.N.L., si pone quale strumento per fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori e parimenti consentire alle imprese di potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto dell'edilizia nella provincia di Caltanissetta.

Le parti ribadiscono il loro fermo contrasto al lavoro nero, ad ogni forma di illegalità e alla mancanza di trasparenza.

Per l'attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. vigente, stipulato in Roma, tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori

FENEAL, FILCA e FILLEA, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di terzi privati, e per gli impiegati ed operai loro dipendenti.

LEGALITA' E LOTTA AL LAVORO NERO

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della mano d'opera sulle territorio della provincia di Caltanissetta.

A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, per C.C.N.L. si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili Industria in atto vigente;

Art. 1

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è regolato dall'art. 5 del C.C.N.L.

L'orario normale contrattuale di lavoro è fissato, per tutti i mesi dell'anno, in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.

L'orario normale di lavoro viene ripartito su cinque giorni settimanali.

Le Imprese in relazione alle esigenze tecnico-produttive, in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su sei giorni della settimana, previa preventiva comunicazione alle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie). Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L..

Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del C.C.N.L..

Qualora l'impresa, per esigenze tecnico produttive prolungate oltre i due mesi consecutivi, manifesti la necessità di prolungare l'orario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. Territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa.

In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato fino ad un massimo del 30% rapportato all'8%.

Nei cantieri che si sviluppano in estensione l'orario di lavoro comprende lo spostamento dal punto di raccolta indicato dalla direzione aziendale (in parte richiamata anche dalla bozza di piattaforma art 1 punti 3/4).



Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia o similari, il cui orario di lavoro è regolato dall'art. 6 del C.C.N.L..

Le parti convengono che, fermo restando che va perseguita la massima occupazione nei cantieri, ricorrendo straordinarie esigenze di prestazioni di lavoro, riferite alla sicurezza degli impianti nei siti petrolchimici, si consente di derogare al limite delle ore straordinarie previste dalle normative vigenti, provvedendo a darne comunicazione alle parti contraenti.

Art. 2

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 12, nota a verbale, del C.C.N.L., l'indennità territoriale di settore oraria che, a partire dal 01/01/2011 (allegato 15 del C.C.N.L.), ha conglobato l'elemento economico territoriale, resta ferma nelle seguenti cifre:

| | |
|---|------|
| Operaio 4° livello. | 1,40 |
| Operaio specializzato. | 1,30 |
| Operaio qualificato. | 1,16 |
| Operaio comune. | 0,99 |
| Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri. | 0,88 |
| Guardiani, custodi, portieri con alloggio. | 0,79 |

2. Ai sensi della nota a verbale dell'art. 46 del C.C.N.L., il premio di produzione mensile per gli impiegati che, a partire dal 01/01/2011 (allegato 15 del C.C.N.L.), ha conglobato l'elemento economico territoriale, rimane fermo nelle seguenti misure:

| | |
|--|--------|
| 1^ Categoria super | 351,73 |
| 1^ Categoria | 321,93 |
| 2^ Categoria | 267,39 |
| Assistente Tecnico già in 3^ categoria | 242,58 |
| 3^ Categoria | 222,93 |
| 4^ Categoria | 201,15 |
| 4^ Categoria primo impiego | 172,97 |

Art. 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

E.V.R.

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del C.C.N.L., viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per la provincia di Caltanissetta.

Le parti concordano che la misura massima dell'EVR, erogabile per Caltanissetta e provincia, è fissata nel 4% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL.

Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (TFR), nè ai fini del versamento dei contributi ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, le parti si incontreranno annualmente per determinare la misura dell'EVR.

L'EVR viene riconosciuto in relazione all'andamento su base triennale dei seguenti indicatori ai quali è riconosciuto il peso ponderale indicato:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile; - peso ponderale 20%
2. monte salari denunciate in Cassa Edile; - peso ponderale 20%
3. ore denunciate in Cassa Edile ed effettivamente lavorate; - peso ponderale 20%
4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata; - peso ponderale 40%

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 1,2% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL (pari al 30% dell'EVR); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Art. 4


FERIE

Fermo restando quanto previsto dall' art. 15 del C.C.N.L., in applicazione del quarto comma dello stesso, si stabilisce che le ferie vengano godute, di norma, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico produttive delle imprese, dai lavoratori aventi diritto come segue:

- Due settimane, tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre di ogni anno;
- Una settimana durante il periodo di festività natalizie;
- Una settimana, secondo l'esigenza del lavoratore, con preavviso all'impresa di almeno 5 giorni, anziché una settimana durante le festività pasquali;

I lavoratori, per il periodo che residua dalle eventuali ferie collettive, possono chiedere, previo accordo con le imprese, una diversa articolazione dello stesso.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o squadra, gli operai che non hanno maturato l'anzianità di servizio effettivamente prestato, sufficiente a coprire il periodo di ferie collettive si dovranno considerare esonerati dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo, fermo restando quanto stabilito in tema di frazionamento e di trattamento economico dal citato art. 15.



Art. 5

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L., l'indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 dello stesso C.C.N.L..

Art. 6

MENSE AZIENDALI

Nel richiamare l'art. 88 del C.C.N.L., nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere. Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l'istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti e quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall'inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra. Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.

Nella ipotesi di cui ai precedenti commi il concorso delle imprese, comprese quelle che svolgono la loro attività nell'ambito di organici complessi industriali ad alta concentrazione, attualmente in esercizio, e loro immediate adiacenze, al costo complessivo del pasto caldo sarà pari ai 2/3 dello stesso, con il limite massimo di € 5,00.

Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra descritti, e la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, l'impresa dovrà corrispondere ai lavoratori un'indennità sostitutiva fissata in € 3,00 per ogni giorno di lavoro effettivo.

Le parti concordano che l'indennità di mensa, così come stabilita ai sensi dei precedenti commi 4) e 5), dovrà sempre corrispondersi al lavoratore, per ogni giorno di effettivo lavoro, indipendentemente dalla durata del cantiere e dal numero dei lavoratori nello stesso figuranti.

Detto rimborso è stato calcolato tenendo conto della quota parte di quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. e assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non usufruiranno di detto servizio, anche se non richiedenti, non hanno diritto al rimborso di cui al quarto comma del presente articolo.

Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi concernenti la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all'orario di lavoro.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 48 del C.C.N.L..

Art. 7

LAVORI IN GALLERIA



Con riferimento all'art. 20 gruppo B) del C.C.N.L. qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:

- a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio.....46%;
- b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione26%;
- c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.....18%;

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al.....20%.

Fatti salvi diversi accordi aziendali già in essere.

Art. 8

TRASPORTO

Le imprese, o con mezzi propri o attraverso servizi pubblici, provvedono a far pervenire i lavoratori dipendenti, operai ed impiegati sul posto di lavoro e ciò per i cantieri come appresso ubicati. Nel caso di utilizzazione di servizi pubblici, gli orari di questi devono essere compatibili con l'inizio e la fine dell'orario di lavoro o, per i casi di lavoro a turno, con l'inizio e la fine dei turni.

Si conviene convenzionalmente che il punto di raccolta coincide con la casa municipale del comune nel cui territorio ha sede il cantiere.


Qualora le imprese non provvedano a quanto disposto dal primo punto, agli operai in forza nel cantiere ubicato fino a 10 Km, dalla casa municipale, sarà riconosciuta l'indennità pari ad un € 1,80; € 3,80 per distanze da 10,01 Km a 20 Km e di € 5,80 ove la distanza sia superiore a Km 20 per ogni giorno di effettivo lavoro.

Detto rimborso spese assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Il rimborso spese non sarà comunque erogato qualora le imprese approntino il mezzo di trasporto sia proprio che tramite servizi pubblici ed i dipendenti non utilizzano detti mezzi.

Si conviene altresì che quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. del 19/04/2010 viene qui richiamato ed i limiti territoriali ivi indicati sono fissati per cantiere situato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune.

Art. 9



**INDENNITÀ DI DISAGIO PER ATTIVITÀ
CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DI ORGANICI COMPLESSI INDUSTRIALI**

Per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali, attualmente in esercizio e ad alta concentrazione industriale, e loro immediate adiacenze, le parti confermano la concessione di una indennità di disagio di € 1,03 (euro uno/03) giornaliera con ripartizione oraria pro – capite.

Tale indennità, concessa per ogni giornata di effettiva prestazione, dovrà essere corrisposta anche in caso di trasferimento del lavoratore ad altro cantiere della stessa impresa nel territorio del comune.

L'indennità predetta non verrà corrisposta in caso di trasferimento motivato o documentalmente definitivo.

Si chiarisce che tale indennità è comprensiva delle maggiorazioni previste per la Cassa Edile e assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte.

Art.10

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) è assolto dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 16 dello stesso C.C.N.L.

Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle imprese che dal pagamento delle somme ai lavoratori aventi diritto, sono regolate dal presente integrativo oltre che dalle norme dello statuto e del regolamento della Cassa medesima.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 del C.C.N.L., le imprese accantoneranno altresì alla Cassa Edile, con le modalità previste dalla stessa, le percentuali come appresso specificate per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro:

| Accant. Lordo | Accant. Netto |
|---|---------------|
| - carenza INPS e INAIL | 18,5% / 14,2% |
| - Dal 4° giorno di malattia in poi | 18,5% / 14,2% |
| - Dal 4° a 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 7,4% / 5,7% |
| - Da 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi | 4,6% / 3,6% |

Pertanto per il pagamento ai lavoratori aventi diritto delle percentuali per ferie e gratifica natalizia in caso di malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionale provvederà la Cassa Edile con le modalità da essa previste.

(Handwritten signatures)

Art. 11

ENTE NISSENO CASSA EDILE

Ordinamento

L'Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

Contributo Cassa Edile

Con riferimento agli artt. 36 e 38 del C.C.N.L. le imprese effettueranno i versamenti relativi agli accantonamenti e alle contribuzioni previsti dal presente C.C.P.L. e dal vigente C.C.N.L. entro il 25esimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e verseranno un contributo nella misura del 2,25% di cui il 1,875% a carico del datore di lavoro e lo 0,375% a carico del lavoratore.

La mancata o tardiva trasmissione della denuncia mensile, determina l'applicazione della sanzione pecuniaria pari allo 0,08% dell'imponibile contributivo INPS qualora la denuncia venga effettuata spontaneamente entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria.

Nel caso di ulteriore ritardo della trasmissione della denuncia mensile, si determina l'applicazione della sanzione di € 1,00 giornaliero per ogni dipendente.

Le sanzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui si tratti di prima tardiva o omessa presentazione della denuncia, nell'arco dell'anno Cassa edile, qualora la denuncia venga effettuata spontaneamente entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria.

Qualora l'ITL riscontri lavoratori in nero, la cassa edile, a conclusione del procedimento ispettivo, l'impresa ispezionata sarà tenuta al pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 300,00 per ogni lavoratore non regolarmente denunciato, salva l'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento.

Fermo restando le parti si impegnano a destinare il ricavato delle sanzioni a premiare le imprese in regola.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

In caso di ritardo dei versamenti oltre il quarto mese, la Cassa Edile darà inizio all'iter di recupero dei crediti secondo le modalità dalla stessa stabilite.


L'adempimento salariale dell'accantonamento è un obbligo contrattuale che può essere fatto valere nell'ambito della normativa vigente.

Tutti i contributi previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. maggiorati del 23,45% e saranno versati contestualmente all'accantonamento di cui all'art. 10 del presente contratto alla Cassa Edile.

I contributi a carico del lavoratore saranno trattenuti sulla retribuzione di ogni periodo di paga.

Gli accantonamenti ed i contributi sono dovuti da tutte le imprese e tramite queste dai rispettivi lavoratori dipendenti che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta indipendentemente dalla loro sede o residenza.

Tutte le modalità per i versamenti sono stabilite dalla Cassa Edile.



Le imprese hanno l'obbligo di inviare le denunce mensilmente, compilate in ogni loro parte secondo i modelli predisposti dalla Cassa Edile, entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e contestualmente effettuare i relativi versamenti.

La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L., al presente C.C.P.L. nonché allo Statuto e al Regolamento dell'Ente Nisseno Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi del punto b) dell'art. 36 del C.C.N.L. dai datori di lavoro e dagli operai che di avvalgono dei servizi e delle prestazioni della cassa Edile, è raccolta da quest'ultima per i lavoratori mediante invio di apposito modulo da restituire debitamente compilato e firmato e per i datori di lavoro mediante sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Le modalità di attuazione di tutto quanto è previsto dal presente C.C.P.L., di competenza della Cassa Edile, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa che ne invierà copia alle Organizzazioni territoriali contraenti.

Istituzione della borsa del lavoro dell' Industria delle Costruzioni

In ossequio all' art.114 del C.C.N.L., viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente, sempre che ne sia documentata l'effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'ultimo accordo nazionale, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile sarà quello stabilito dal Fnape.

Detto contributo deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, con le stesse modalità e nei tempi previsti per gli altri versamenti alla Cassa Edile di Caltanissetta, la quale provvederà a stornarle al Fondo Nazionale APE.

Art. 13

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 91 del C.C.N.L., il contributo da versare all'E.N.S.E. - C.P.T. ENTE NISSENO SCUOLA EDILE della Provincia di Caltanissetta, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, è dell' 1,00% , così come previsto dall'ultimo rinnovo del CCNL nazionale, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile.

Fermo restando la necessità di garantire la formazione e l'aggiornamento nelle materie previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, le parti concordano di individuare in via prioritaria dei corsi professionali orientati all'utilizzo di nuovi materiali da costruzione e alla formazione finalizzata alla riconversione delle professionalità per l'utilizzo di tecniche di bio costruzione.

Art. 14

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote territoriali di adesione contrattuale rimangono invariate

Art.15

FONDO PREPENSIONAMENTI (EX LAVORI USURANTI)

In attuazione di quanto previsto dai C.C.N.L. del settore Edile 18.7.2018, 31.1.2019, 12.3.2019, a decorrere dall'1.10.2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale "prepensionamenti", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili.

Art. 16

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Fermo restando i limiti imposti dalla contrattazione collettiva Nazionale, le Parti Sociali concordano di disciplinare le seguenti prestazioni assistenziali erogate dall'Ente Nisseno Cassa Edile:

1) Contributo Scolastico:

€ 160,00 per gli alunni delle scuole medie superiori;

€ 150,00 da riconoscere una sola volta per la prima iscrizione al primo anno scolastico presso l'istituto tecnico per geometra;

€ 310,00 per gli studenti delle Università;

2) Nascita di un figlio:

€ 200,00 (diconsi euro duecento/00);

3) Matrimonio:

€ 300,00 (diconsi euro trecento/00);

4) Morte del lavoratore

€ 700,00 (diconsi euro settecento/00);

5) Morte Familiari a carico

€ 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00);

6) Morte Familiari non a carico


€ 200,00 (diconsi euro duecento/00);

7) premio di laurea € 500,00 con una votazione di almeno 90/110;

8) premio di laurea su tesi riguardante il settore delle costruzioni € 200,00 con una votazione di almeno 90/110;

9) contributo per un solo evento all'anno di € 50,00 per donazione sangue;

10) contributo per un solo evento all'anno di € 100,00 per donazione di midollo osseo;



relativa ai punti 1),2),3),4),5) 6)7)8)9)10 "600 ore di effettiva prestazione lavorativa maturate nella provincia nell'anno precedente all'evento, gli aumenti delle prestazioni decorrono dal 01/04/2022.

Art. 17

PREMIALITA'

Tutte azioni riguardo la "Premialità" le Parti Sociali convengono di istituire tavoli appositi.

Art. 18

FINANZIAMENTO FORMEDIL

Il finanziamento al Formedil Regionale da rimandare alle decisioni degli organi regionali competenti.

Art. 19

**RIMBORSO ALL'IMPRESA
PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

Le somme anticipate dall'impresa in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, 26 e 27, nonché dell'Allegato "E" del CCNL, per i trattamenti corrisposti a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale, saranno rimborsate alle imprese da parte della Cassa Edile con le seguenti modalità.

La documentazione occorrente per avere diritto al rimborso è la seguente:

- la denuncia alla Cassa Edile, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'evento di malattia o infortunio, dei nominativi, delle categorie dei lavoratori interessati e dei periodi di assenza dal lavoro;
- copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea che comporta la temporanea inidoneità al lavoro.
- Copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza;
- Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, copia della denuncia di infortunio.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre la fine del sesto mese successivo dalla data di inoltro della denuncia interessata.

Se i documenti non saranno pervenuti entro tale termine, questa inadempienza farà decadere la richiesta di rimborso medesima e produrrà la sua definitiva archiviazione.

Una volta trasmessa la denuncia telematica contenente la richiesta di rimborso e allegata la documentazione (copie dei Certificati medici e buste paga quietanzate) la Cassa Edile provvederà a verificare le somme richieste a rimborso. Una volta accertata la congruità della richiesta provvederà a liquidare quanto spettante tramite bonifico bancario all'ordine della stessa impresa secondo i seguenti criteri:

- 1) Per le imprese regolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia entro il trimestre successivo al medesimo;
- 2) Per le imprese irregolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia entro il trimestre successivo al mese della regolarizzazione;

3) Per le imprese che pur essendo regolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia ma hanno pendenze di qualsiasi titolo nei confronti della Cassa Edile l'importo di rimborso maturato sarà L'Ente Nisseno Cassa Edile riterrà completa la richiesta di rimborso solo se i documenti utili alla sua definizione:

- certificato medico;
- busta paga quietanzata;

perverranno entro e non oltre la fine del sesto mese successivo dalla data di inoltro della denuncia interessata.

Se i documenti non saranno pervenuti entro tale termine, questa inadempienza farà decadere la richiesta di rimborso medesima e produrrà la sua definitiva archiviazione.

Una volta trasmessa la denuncia telematica contenente la richiesta di rimborso e allegata la documentazione (copie dei Certificati medici e buste paga quietanzate) la Cassa Edile provvederà a verificare le somme richieste a rimborso. Una volta accertata la congruità della richiesta provvederà a liquidare quanto spettante tramite bonifico bancario all'ordine della stessa impresa secondo i seguenti criteri:

- 1) Per le imprese regolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia entro il trimestre successivo al medesimo;
- 2) Per le imprese irregolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia entro il trimestre successivo al mese della regolarizzazione;
- 3) Per le imprese che pur essendo regolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia ma hanno pendenze di qualsiasi titolo nei confronti della Cassa Edile l'importo di rimborso maturato sarà conguagliato previa comunicazione.

Art. 20

APPALTI E SUBAPPALTI

Ferme restando le norme di legge che regolano la materia, nel confermare integralmente la normativa dell'art. 14 del C.C.N.L., si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 14 C.C.N.L. e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 21

COMMISSIONE PERMANENTE PER GLI INVESTIMENTI E LA MOBILITA' DEL LAVORO

Le parti convengono di istituire una Commissione Provinciale permanente che ha lo scopo di individuare i possibili investimenti nel settore esistenti nella nostra provincia e di esaminare i conseguenti problemi occupazionali e di mobilità del lavoro in relazione anche alla nuova normativa sul mercato del lavoro.

Le valutazioni di detta Commissione comunque non limitano le rispettive autonomie decisionali sui temi trattati.



La Commissione sarà composta da sei membri nominati pariteticamente dalle parti contraenti e la cui articolazione sarà decisa al suo interno.

Art. 22**RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE**

In adempimento a quanto previsto dall'art. 87 del c.c.n.l. per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti le parti concordano di istituire tre rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. Per la copertura dei costi derivanti dall'attività dei suddetti rappresentanti è istituito un apposito fondo presso la cassa edile, con contributo a carico dell'impresa nella misura dello 0,105%, che verranno accantonate in un apposito fondo.

Art. 23**VALIDITA' E DURATA**

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta con decorrenza 01 gennaio 2022 e scadenza 31 dicembre 2023 pertanto cessano gli effetti derivanti dalle pattuizioni precedentemente definite.

Nel caso di mancato rinnovo resteranno in vigore le disposizione del presente contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: A,B, modello autodichiarazione EVR.


Tuttavia per evitare carenze normative, si conviene che le norme del presente C.C.P.L. , resteranno in vigore fino a quando non verrà definito il nuovo integrativo provinciale sulla base del nuovo C.C.N.L..

Art. 24**RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro le parti rinviano al C.C.N.L. vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto, agli accordi nazionali e regionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.

Gli articoli del CCNL e CCPL richiamati, ove non dovessero subire modifiche, si intendono contestualmente recepiti.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE CALTANISSETTA**FENEAL-UIL****FILCA-CISL****FILLEA-CGIL**